

Bruxelles, 4 settembre 2026
(OR. en)

11809/26
COR 1

CLIMA 394
ENV 932
AGRI 584
FORETS 108
ENER 515
IND 481
COMPET 945
DELECT 111

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 6304 final
Oggetto:	RETTIFICA del regolamento delegato della Commissione, del 9 luglio 2026, che integra il regolamento (UE) 2024/3012 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le metodologie di certificazione per le attività di carboniocoltura (C(2026) 4666 final)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 6304 final.

All.: C(2026) 6304 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 3.9.2026
C(2026) 6304 final

RETTIFICA

del regolamento delegato della Commissione, del 9 luglio 2026, che integra il regolamento (UE) 2024/3012 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le metodologie di certificazione per le attività di carboniocoltura

(C(2026) 4666 final)

RETTIFICA

del regolamento delegato della Commissione, del 9 luglio 2026, che integra il regolamento (UE) 2024/3012 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le metodologie di certificazione per le attività di carbonicoltura

(C(2026) 4666 final)

Al considerando 8,

anziché: «Per allinearsi alle norme adottate nell'ambito del meccanismo di assegnazione dei crediti previsto dall'accordo di Parigi della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), tale fattore dovrebbe essere almeno del 10 %»,

leggasi: «Tale fattore dovrebbe essere almeno dell'8 %».

Nell'allegato, sezione 3.2.1, lettera a),

anziché: «In tal caso, per la quantificazione del livello di riferimento, il periodo di riferimento di cui alla sezione 2.3.1 comprende almeno i tre anni immediatamente precedenti l'inizio dei lavori legati all'attività pertinente e l'approccio di quantificazione di cui alla sezione 2.3.1 può includere, se piantati o seminati tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2027, gli alberi e la vegetazione presenti nell'area di attività prima della presentazione della domanda al sistema di certificazione o dell'adesione a un gruppo di gestori;»,

leggasi: «In tal caso, per la quantificazione del livello di riferimento, il periodo di riferimento di cui alla sezione 2.3.1 comprende almeno i tre anni immediatamente precedenti l'inizio dei lavori legati all'attività pertinente e l'approccio di quantificazione di cui alla sezione 2.3.2 può includere, se piantati o seminati tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2027, gli alberi e la vegetazione presenti nell'area di attività prima della presentazione della domanda al sistema di certificazione o dell'adesione a un gruppo di gestori;».